



Comune di CARIGNANO
Provincia di Torino

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera del C.C. n. 26 del 31/03/2011

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	6
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	6
ARTICOLO 1. OGGETTO	6
ARTICOLO 2. COMPETENZE	6
ARTICOLO 3. RESPONSABILITÀ	6
ARTICOLO 4. SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO	6
ARTICOLO 5. ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	7
CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	7
ARTICOLO 6. DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI	7
CAPO III FERETRI	7
ARTICOLO 7. DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO	7
ARTICOLO 8. VERIFICA E CHIUSURA FERETRI	8
ARTICOLO 9. FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI	8
ARTICOLO 10. FORNITURA GRATUITA DI FERETRI	9
ARTICOLO 11. PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	9
CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI	9
ARTICOLO 12. MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO	9
ARTICOLO 13. TRASPORTI FUNEBRI	10
ARTICOLO 14. TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO	10
ARTICOLO 15. ORARIO DEI TRASPORTI	10
ARTICOLO 16. NORME GENERALI PER I TRASPORTI	10
ARTICOLO 17. RITI RELIGIOSI	11
ARTICOLO 18. TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE	11
ARTICOLO 19. MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ	11
ARTICOLO 20. TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE	12
ARTICOLO 21. TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO	12
ARTICOLO 22. TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO	12
ARTICOLO 23. TRASPORTO DI CENERI E RESTI	12
ARTICOLO 24. RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO	13
TITOLO II CIMITERI E CREMAZIONE	13
CAPO I CIMITERI	13
ARTICOLO 25. DISPOSIZIONI GENERALI	13
ARTICOLO 26. VIGILANZA	13
ARTICOLO 27. REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO	13
ARTICOLO 28. AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI	14
ARTICOLO 29. ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI E BENEMERITI	14
CAPO II AREE CIMITERIALI - PIANO REGOLATORE - ANAGRAFE CIMITERIALE	14
ARTICOLO 30. AREE ED OPERE CIMITERIALI	14
ARTICOLO 31. PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	14
ARTICOLO 32. MAPPA	15
ARTICOLO 33. ANNOTAZIONI IN MAPPA	15
ARTICOLO 34. REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI	16

ARTICOLO 35. SCHEDARIO DEI DEFUNTI	16
CAPO III POLIZIA DEI CIMITERI	16
ARTICOLO 36. ORARIO	16
ARTICOLO 37. DISCIPLINA DELL'INGRESSO	16
ARTICOLO 38. DIVIETI SPECIALI	17
ARTICOLO 39. RITI FUNEBRI	17
ARTICOLO 40. FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	17
ARTICOLO 41. MATERIALI ORNAMENTALI	17
CAPO IV INUMAZIONE E TUMULAZIONE	18
ARTICOLO 42. INUMAZIONE	18
ARTICOLO 43. CIPPO, EPIGRAFI, MONUMENTI.	18
ARTICOLO 44. TUMULAZIONE	18
ARTICOLO 45. DEPOSITO PROVVISORIO	19
CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	19
ARTICOLO 46. ESUMAZIONI ORDINARIE	19
ARTICOLO 47. AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE	19
ARTICOLO 48. ESUMAZIONE STRAORDINARIA	20
ARTICOLO 49. ESTUMULAZIONI	20
ARTICOLO 50. ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO	21
ARTICOLO 51. RACCOLTA DELLE OSSA	21
ARTICOLO 52. OGGETTI DA RECUPERARE	21
ARTICOLO 53. DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI	21
CAPO VI CREMAZIONE	22
ARTICOLO 54. CREMATORIO	22
ARTICOLO 55. RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.	22
ARTICOLO 56. IDENTITÀ DELLE CENERI. (L.R. N. 20/2007, ART. 2, COMMA 3)	23
ARTICOLO 57. FERETRI PER LA CREMAZIONE	23
ARTICOLO 58. CREMAZIONE PER INSUFFICIENZA DI SEPOLTURE.	23
ARTICOLO 59. CREMATORI.	23
ARTICOLO 60. CARATTERISTICHE DELL'URNA CINERARIA.	23
ARTICOLO 61. DESTINAZIONE DELLE CENERI.	24
ARTICOLO 62. AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI. (L.R. N. 20/2007, ART. 2, COMMI 5 E 10)	24
ARTICOLO 63. ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONE. (L.R. N. 20/2007, ART. 2, COMMA 6)	24
ARTICOLO 64. MANCATA INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO O DELL'INCARICATO DELLA DISPERSIONE. (L.R. N. 20/2007, ART. 2, COMMI 7 E 8)	24
ARTICOLO 65. TARGA CON GENERALITÀ DEI DEFUNTI CREMATI. (L.R. N. 20/2007, ART. 7)	25
CAPO VII DISPERSIONE DELLE CENERI	25
ARTICOLO 66. DISPERSIONE DELLE CENERI. (L.R. N. 20/2007, ART. 4, COMMI 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 9)	25
ARTICOLO 67. LUOGO DI DISPERSIONE DELLE CENERI.	26
CAPO VIII AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI	26
ARTICOLO 68. CONSEGNA ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI.	26
ARTICOLO 69. CONSERVAZIONE DELL'URNA. (L.R. N. 20/2007, ART. 3, COMMI 1, 2, 3 E 4)	27
ARTICOLO 70. RECESSO DALL'AFFIDAMENTO – RINVENIMENTO DI URNE. (L.R. N. 20/2007, ART. 3, COMMI 5 E 6)	27
TITOLO III CONCESSIONI	27
CAPO I AREE E MANUFATTI IN CONCESSIONE	27
ARTICOLO 72. DURATA DELLE CONCESSIONI	28
ARTICOLO 73. MODALITÀ DI CONCESSIONE	28

ARTICOLO 74. USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE	29
ARTICOLO 75. MANUTENZIONE, CANONE ANNUO, AFFRANCAZIONE	29
ARTICOLO 76. COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI	29
ARTICOLO 77. SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI	30
CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	30
ARTICOLO 78. DIVISIONE, SUBENTRI	30
ARTICOLO 79. RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI	31
ARTICOLO 80. RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE	31
ARTICOLO 81. RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE	31
ARTICOLO 82. RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA DI ANNI 99 O PERPETUA	32
CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	32
ARTICOLO 83. REVOCA	32
ARTICOLO 84. DECADENZA	32
ARTICOLO 85. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA	33
ARTICOLO 86. ESTINZIONE	33
TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI ED IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	33
CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI	33
ARTICOLO 87. ACCESSO AL CIMITERO	33
ARTICOLO 88. AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI	34
ARTICOLO 89. RESPONSABILITÀ - DEPOSITO CAUZIONALE	34
ARTICOLO 90. RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO	34
ARTICOLO 91. INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI	35
ARTICOLO 92. ORARIO DI LAVORO	35
ARTICOLO 93. SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	35
ARTICOLO 94. VIGILANZA	35
ARTICOLO 95. OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI	35
CAPO II IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	36
ARTICOLO 96. FUNZIONI - LICENZA	36
ARTICOLO 97. DIVIETI	36
TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	36
CAPO I NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI	36
ARTICOLO 98. EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	36
ARTICOLO 99. CAUTELE RIGUARDO AI SOGGETTI ISTANTI	37
ARTICOLO 100. DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA	37
ARTICOLO 101. CONCESSIONI PREGRESSE	37
ARTICOLO 102. SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE - MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO	37
ARTICOLO 103. RIMESSE DI CARRI FUNEBRI - NORMA TRANSITORIA	37

ALLEGATI

Allegato 1

TARIFFARIO.....	38
-----------------	----

Allegato 2

Ministero della Sanità - Circolare 24 giugno 1993, n. 24

Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 28: Circolare esplicativa	40
---	----

1. PREMESSA
 2. ARMONIZZAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA CON LA NUOVA STRUTTURA DELLA SANITÀ PUBBLICA, CONSEGUENTE ALLA DELEGA OPERATA CON D.P.R. N. 616 DEL 1977 E ALLA RIFORMA SANITARIA DI CUI ALLA L. N. 833 DEL 1978.2.1
 3. DELIMITAZIONE DEL PERIODO DI ACCERTAMENTO DELLA MORTE. AUSILIO DELL'ELETTROCARDIOGRAFO
 4. DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI DEI DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, DEGLI OBITORI. COMPETENZE GESTIONALI E DOTAZIONI DI STRUTTURE
 5. TRASPORTO DI CADAVERI SU DISPOSIZIONE DI PUBBLICA AUTORITÀ
 6. APPLICAZIONE DEL DIRITTO FISSO DI PRIVATIVA AL TRASPORTO DI CADAVERI CON SOSTA INTERMEDIA
 7. MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE
 8. TRASPORTI INTERNAZIONALI DI SALME, CENERI, RESTI MORTALI
 9. INDICAZIONI SU CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PER LE BARE. CAUTELE PER I TRASPORTI FUNEBRI OLTRE UNA CERTA DISTANZA. VALVOLE O ALTRI DISPOSITIVI PER FISSARE O NEUTRALIZZARE I GAS DI PUTREFAZIONE
 10. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE. REDAZIONE DEI PIANI REGOLATORI CIMITERIALI
 11. APPROVAZIONE DEI PROGETTI CIMITERIALI
 12. INDICAZIONI TECNICHE PER LOCALI E STRUTTURE DI SERVIZIO CIMITERIALE. SERVIZIO DI CUSTODIA RE-GISTRAZIONI CON SISTEMI INFORMATICI
 13. REVISIONE DI CRITERI COSTRUTTIVI PER I MANUFATTI A SISTEMA DI TUMULAZIONE
 14. IMPIANTI DI CREMAZIONE. MODALITÀ PER AUTORIZZARE ED ESEGUIRE LE CREMAZIONI. CINERARIO COMUNE E NICCHIE CINERARIE
 15. SOSTANZE E MATERIALI CHE SI RINVENGONO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI
 16. RISTRUTTURAZIONE DI CIMITERI ESISTENTI E PRESCRIZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 106 DEL D.P.R. N. 285/90
- Mod. 1 Dati generali
Mod. 2 Dati generali concernenti i criteri per i quali si richiede l'autorizzazione
Mod. 3 Zone da ristrutturare
Mod. 4 Criteri da adottare nella ristrutturazione cimiteriale

Circolare 31 luglio 1998, n. 10

Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa

Allegato 3

Schemi di documenti in materia di Cremazione – Conservazione – Affidamento e dispersione delle ceneri

54

1. Schema di richiesta di autorizzazione per la cremazione di salma e destinazione delle ceneri
2. Schema di dichiarazione di manifestazione di volontà per la cremazione di salma di parente
3. Schema di modulo per accertamento di morte
4. Schema di autorizzazione per il trasporto, la cremazione di salma e destinazione delle ceneri
5. Schema di comunicazione di invio di salma per la cremazione
6. Schema di verbale di chiusura feretro per trasporto salma
7. Schema di verbale di cremazione
8. Schema di comunicazione di dispersione ceneri
9. Schema di comunicazione di modalità di conservazione ceneri
10. Schema di recesso dall'affidamento dell'urna cineraria

IMPIANTI DI CREMAZIONE NELLA REGIONE PIEMONTE		
Città	Indirizzo	Telefono
BRA (CN)	Piazzale Boglione	0172/430023
TORINO	Cimitero Monumentale, Corso Novara 147/b	011/2419332

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265, al D.P.R. 10/9/1990, n. 285, nonché alla legge Regionale vigente in materia, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2. Competenze

(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

(2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal titolo V della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

(3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(4) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al citato titolo V della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Articolo 3. Responsabilità

(1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4. Servizi gratuiti e a pagamento

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

(2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) la visita necroscopica;

b) la deposizione delle ossa in ossario comune;

c) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;

(3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al

presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

(4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2. comma, lettera g) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5. Atti a disposizione del pubblico

(1) Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

(2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6. Depositi di osservazione ed obitori

(1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

(2) L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

(3) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee (ed anche dei familiari).

(4) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

(5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dalla relativa certificazione sanitaria.

(6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

(7) Il deposito di osservazione e l'obitorio è dotato di due posti salma refrigerati.

CAPO III FERETRI

Articolo 7. Deposizione della salma nel feretro

(1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

(2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

(3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o

decentemente avvolta in lenzuola.

(4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

(5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8. Verifica e chiusura feretri

(1) La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

(2) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 9. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

(1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

(2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

(3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

(4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

(5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

(7) È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Sono altresì ammessi materiale diversi ove autorizzati ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 10-9-1990, n. 285.

Articolo 10. Fornitura gratuita di feretri e cippo

(1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa e il cippo di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

(2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati con le procedure e modalità di cui alla L. 8 novembre 2000, n. 328 e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 11. Piastrina di riconoscimento

(1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

(2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

(3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12. Modalità del trasporto e percorso

(1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

(2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

(3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

(4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

(5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

(6) Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la

regolarità.

Articolo 13. Trasporti Funebri

(1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990, n. 285.

(2) Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privativa.

(3) Il Comune può provvedere ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, con una delle forme di gestione di cui al titolo V parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 14. Trasporti gratuiti e a pagamento

(1) I trasporti funebri sono a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26.

Articolo 15. Orario dei trasporti

(1) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

(2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

(3) I mezzi per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

(4) Dopo trenta minuti di attesa il trasporto si intenderà eseguito e, per il nuovo servizio, si dovrà effettuare il pagamento di altra somma pari alla metà del prezzo di tariffa a meno che il ritardo non sia dovuto a cause di forza maggiore. → Articolo 16

Articolo 16. Norme generali per i trasporti

(1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

(2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

(3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

(4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 17. Riti religiosi

(1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione o dei culti a cui si applichi la L. 24 giugno 1929, n. 1159, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

(2) La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 18. Trasferimento di salme senza funerale

(1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

(2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

(3) Nelle stesse circostanze, il Comune, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

(4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

(5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 19. Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

(1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

(2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

(3) È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

(4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 20.
Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

(1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato a seguito di domanda degli interessati.

(2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

(3) Al decreto è successivamente allegato il verbale del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

(4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

(5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

(6) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

(7) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

(8) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 21.
Trasporti in luogo diverso dal cimitero

(1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 22.
Trasporti all'estero o dall'estero

(1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Articolo 23.
Trasporto di ceneri e resti

(1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.

(2) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

(3) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

(4) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 57.

Articolo 24

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

(1) Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento comunale, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

(2) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della ASL, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

(3) Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

TITOLO II

CIMITERI E CREMAZIONE

CAPO I

CIMITERI

Articolo 25.

Disposizioni Generali

(1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con il cimitero comunale posto in Corso Torino n. 41.

(2) È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

(5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Articolo 26.

Vigilanza

(1) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

(2) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 27.

Reparti speciali nel cimitero

(1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

(2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

(3) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

(4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 28.
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

(1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

(2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone nate in Carignano o aventi il coniuge o un ascendente o un discendente in linea retta già sepolto nel cimitero comunale, nonché delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

(3) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

Articolo 29.
Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti

(1) All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri", ove il Sindaco - previa deliberazione di Giunta Comunale - potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere d'ingegno o per servizi resi alla comunità.

(2) L'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero, aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di cittadini "benemeriti", per le medesime finalità con cui al comma precedente.

CAPO II
AREE CIMITERIALI - PIANO REGOLATORE - ANAGRAFE CIMITERIALE

Articolo 30.
Aree ed Opere Cimiteriali

(1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

(2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 31.

Articolo 31.
Piano regolatore cimiteriale

(1) Il Comune di Carignano è dotato di Piano Regolatore Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco dei prossimi vent'anni.

(2) Il piano di cui al primo comma e i suoi aggiornamenti sono sottoposti al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L.. Si applica l'art. 139 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(3) Nella elaborazione degli aggiornamenti al piano di cui al primo comma, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

(4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;

- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

- c) tumulazioni individuali (loculi);

- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);

- e) cellette ossario;

- f) nicchie cinerarie;

- g) ossario comune;

- h) cinerario comune.

(5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

(7) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

(8) Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Articolo 32.

Mappa

(1) Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

(3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 33.

Annotazioni in mappa

(1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

(2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) generalità del defunto o dei defunti;

b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;

[opzionale]

d) le generalità del concessionario o dei concessionari;

e) gli estremi del titolo costitutivo;

f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;

- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 34. **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

(1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

(2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

(3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 35. **Schedario dei defunti**

(1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2) Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 34, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

(3) In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 32.

CAPO III POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 36. **Orario**

(1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

(2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

(3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

(4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 37. **Disciplina dell'ingresso**

(1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

(2) È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

(3) Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Articolo 38. Divieti speciali

(1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale.

(2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

(3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 39. Riti funebri

(1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti.

(2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Articolo 40. Fiori e piante ornamentali

(1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

(2) In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 41. Materiali ornamentali

(1) Sulle tombe nei campi comuni sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

(2) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

(3) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

(4) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

(5) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

(6) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 54 in quanto applicabili.

CAPO IV INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 42. Inumazione

(1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture della durata di 15 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Articolo 43. Cippo, epigrafi, monumenti.

(1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, secondo la tipologia approvata dal Comune.

(2) Sul cippo dovrà essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

(3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli che non superino l'altezza di metri 0,80 e devono essere collocate al capo del tumulo in modo da formare una linea regolare e uniforme. L'attività edilizia nei campi comuni è normata dal D.P.R. 380/2001.

(4) Le epigrafi debbono perlomeno recare il nome e il cognome, la data di nascita e di morte della persona sepolta. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga traduzione in italiano.

(5) Si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole purché le radici o i rami non ingombrino i tumuli vicini.

(6) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

(7) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 78.

(8) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990, n. 285.

Articolo 44. Tumulazione

(1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

(2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

(3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990, n. 285.

(4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Articolo 45. Deposito provvisorio

(1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone mensile oltre ai canoni di tumulazione ed estumulazione stabiliti nel tariffario.

(2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

(3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

(4) A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

(5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

(6) È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 46. Esumazioni ordinarie

(1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

(2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

(3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

(4) È compito dell'incaricato dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Articolo 47. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

(1) È compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

(2) Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

(3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 48. Esumazione straordinaria

(1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

(2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.

(4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

(5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 49. Estumulazioni

(1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

(2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.

(3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 30 anni;

- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

(4) Entro il mese di settembre di ogni anno, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

(5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

(6) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 51 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

(7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

(8) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa stipula di nuovo contratto di concessione e idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

(9) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 50. Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

(1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite previo pagamento dell'apposita tariffa, salvi i casi di cui all'art. 10.

(2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

(3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 70 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'importo di tariffa va corrisposto prima dell'esecuzione delle relative operazioni, salvo il caso in cui l'ordinamento o il provvedimento quale ne sia la denominazione, di richiesta non indichi espressamente che il relativo importo è stato registrato a debito.

Articolo 51. Raccolta delle ossa

(1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione.

Articolo 52. Oggetti da recuperare

(1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

(3) Independentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 53. Disponibilità dei materiali

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

(3) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

(6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO VI
CREMAZIONE

**Articolo 54.
Crematorio**

Il Comune per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

(1) La materia è disciplinata:

- dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale";
- dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: "Disposizioni urgenti in materia di enti locali";
- dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
- dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
- dalla legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";

(2) Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

**Articolo 55.
Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.**

(1) Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

(2) Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali.

(3) La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo (messo a disposizione gratuita dal comune) o similare, contenente tutti i dati richiesti.

(4) In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

(5) Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.

(6) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 250,00 Euro.

Articolo 56.
Identità delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 3)

(1) Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Articolo 57.
Feretri per la cremazione

(1) In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

(2) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 250,00 euro.

Articolo 58.
Cremazione per insufficienza di sepolture.

(1) Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.

(2) Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

Articolo 59.
Crematori.

(1) I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri esistenti o entro il recinto degli ampliamenti degli stessi, nel rispetto delle linee guida previste dal Piano regionale di coordinamento di cui all'art. 5 della L.R. 31 ottobre 2007, n. 20.

(2) È fatto divieto di utilizzare crematori mobili.

(3) È facoltà del Comune associarsi per la costruzione, con altri soggetti.

(4) Questo Comune non è interessato alla costruzione del crematorio, alla data di approvazione del presente Regolamento.

Articolo 60.
Caratteristiche dell'urna cineraria.

(1) Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente le dimensioni massime di cm. 30 x cm. 30 e profondità cm 20, di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

(2) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 250,00 euro.

Articolo 61.
Destinazione delle ceneri.

- (1) Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
 - b) interrate all'interno del cimitero;
 - c) disperse;
 - d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
- (2) Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.
- (3) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 250,00 euro.

Articolo 62.
Affidamento e dispersione delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 5 e 10)

- (1) L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri» nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 12.
- (2) L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.
- (3) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 250,00 euro.

Articolo 63.
Iscrizione ad associazione. (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 6)

- (1) Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Articolo 64.
Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione.
(L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 7 e 8)

- (1) Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

(2) Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

(3) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 250,00 euro.

Articolo 65.

Targa con generalità dei defunti cremati. (L.R. n. 20/2007, art. 7)

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte sarà realizzata, in idoneo sito del cimitero un'apposita targa, individuale o collettiva, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse.

L'apposita targa, ai sensi dell'art.7 della legge regionale n.20/2007 individuale o collettiva, dovrà rispondere a dimensioni e tipologia uniformi, secondo le prescrizioni che verranno fornite dall'Ufficio Tecnico del Comune. L'onere per la fornitura e posa è a carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

CAPO VII

DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 66.

Dispersione delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9)

(1) In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:

a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione;

b) in natura. Nel mare, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, o nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti, o manufatti, o in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

(2) La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

(3) La dispersione è eseguita dal soggetto individuato dal defunto o, in difetto di ciò, da una delle persone individuate all'art.12, c.1.

(4) L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

(5) La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria. Durante tale periodo, si applicano le norme di cui all'art.17.

(6) L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso,

le modalità di dispersione delle ceneri.

(7) Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

(8) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 250,00 euro.

Articolo 67. Luogo di dispersione delle ceneri.

(1) Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

(2) La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo

(3) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 250,00 euro.

CAPO VIII AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Articolo 68. Consegna ed affidamento delle ceneri.

(1) Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 8.

(2) Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

(3) L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

(4) La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

(5) In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

(6) I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune (Allegato A). Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

(7) L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

(8) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 250,00 euro.

Articolo 69.
Conservazione dell'urna. (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4)

(1) La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

(2) L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

(3) L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

(4) L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

(5) Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

(6) Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

(7) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 250,00 euro.

Articolo 70.
Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne.
(L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 5 e 6)

(1) Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.

(2) Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4.

(3) Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.

(4) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 250,00 euro.

TITOLO III
CONCESSIONI

CAPO I
AREE E MANUFATTI IN CONCESSIONE

Articolo 71.
Concessioni per sepolture private

(1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

(2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

(3) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);

b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, edicole, ecc.).

(4) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

(5) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumulazioni.

(6) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta comunale, è

stipulata ai sensi dell'art. 107, commi 3 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio comunale, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

(7) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

(8) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 72. Durata delle concessioni

(1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(2) La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 25 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

(3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo [per una sola volta] per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6.

(4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.

Articolo 73. Modalità di concessione

(1) La sepoltura, individuale privata di cui al terzo comma, lettera a) dell'art. 71, può concedersi solo in presenza: della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali, dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne.

(2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

(3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

(4) La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.

(5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2° e 3° comma, lettera b) dell' art. 71, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

(6) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

(7) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Articolo 74.

Uso delle sepolture private

(1) Salvo quanto già previsto dall'art. 73, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

(2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado, oltre ai coniugi e ai genitori di tutti costoro.

(3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

(4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

(5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

(6) L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

(7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

(8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario o difforme è nullo di diritto.

(9) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 75.

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

(1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

(2) Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

(3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

(4) Qualora il concessionario non provveda per **tre anni** al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

(5) Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al 2° comma che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

Articolo 76.

Costruzione dell'opera - Termini

(1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° e 3° comma dell'art. 71, impegnano il

concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 88 e alla esecuzione delle opere nei termini previsti dal titolo edilizio abilitativo, pena la decadenza della concessione cui all'art. 84.

(2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal dirigente/responsabile, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Articolo 77. Scadenziario delle concessioni

(1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

(2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 78. Divisione, Subentri

(1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

(2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

(3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

(4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

(5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

(6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

(7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 74 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

(8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 74, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità dei richiedenti, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

(9) Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

(10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 74, abbiano titolo

per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

(11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 79. Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni – sepolture private

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla

concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari $\frac{1}{2 \times "N"}$ della tariffa in vigore al momento della

rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata. (*)

(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna: in merito ad essa, provvede con proprio atto il responsabile Comunale del servizio competente, altresì disponendo il rimborso di cui al comma precedente.

(*) **Nota:**

Nel caso di concessioni a tempo determinato di 25 anni di durata, $n = 25$; la quota è pertanto riferita a $1/(2 \times 25) = 1/50$ della tariffa in vigore, moltiplicata per il numero di anni della durata residua.

Articolo 80. Rinuncia a concessione di aree libere

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a $1/198$ della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna: in merito ad essa, provvede con proprio atto il responsabile Comunale del servizio competente, altresì disponendo il rimborso di cui al comma precedente.

Articolo 81. Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 71, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

(2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a $1/198$ della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

(3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna: in merito ad essa, provvede con proprio atto il responsabile Comunale del servizio competente, altresì disponendo il rimborso di cui al comma precedente.

(4) Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione e con atto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

Articolo 82.

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 71, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

(2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.

(3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna: in merito ad essa, provvede con proprio atto il responsabile Comunale del servizio competente, altresì disponendo il rimborso di cui al comma precedente.

(4) Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal quarto comma dell'art. 81.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 83.

Revoca

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

(2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

(3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 84.

Decadenza

(1) La decadenza della concessione, oltre che nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 78, può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 73, 3° comma;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 76, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 75, oppure quando ricorra il caso di cui all'art. 78, comma 9°;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente regolamento.
- (2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- (3) In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
- (4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 85. Provvedimenti conseguenti la decadenza

- (1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- (2) Dopodichè il Responsabile Comunale disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 86. Estinzione

- (1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 72, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
- (2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- (3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI e d IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 87. Accesso al cimitero

- (1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- (2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
- (3) L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza

assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

(4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà segnalare verbalmente l'intervento al Necroforo comunale.

(5) È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

(6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente capo.

Articolo 88.

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private; collocazione di ricordi funebri

(1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

(2) Il numero dei loculi che possono essere costruiti in ogni sepoltura privata è fissato dal Piano Regolatore Cimiteriale. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

(3) L'attività edilizia all'interno del cimitero è regolata dal D.P.R. 380/2001.

(4) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

(5) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

(6) Sulle lastre poste a chiusura dei loculi e delle cellette il cessionario è tenuto a iscriverne il nome, il cognome, la data di nascita e di morte della persona a cui la salma o i resti si riferiscono.

(7) Il Comune si riserva la possibilità di prescrivere su specifiche tipologie costruttive e per ragioni architettoniche una medesima tipologia di carattere, portafoto, vasi etc. a cui il concessionario dovrà adeguarsi a pena della revoca della concessione.

Articolo 89.

Responsabilità - Deposito cauzionale

(1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

(2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 74, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

(3) Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 90.

Recinzione aree - Materiali di scavo

(1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

(2) È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 91. Introduzione e deposito di materiali

(1) È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

(2) È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

(3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

(4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 92. Orario di lavoro

(1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(2) È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Articolo 93. Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

(1) Il dirigente/responsabile in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

(2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 94. Vigilanza

(1) La vigilanza dell'attività edilizia all'interno del cimitero è regolata dal D.P.R. 380/2001.

Articolo 95. Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

(1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

(2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

(3) Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

(4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

(5) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Articolo 96.
Funzioni - Licenza

(1) Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

(2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale o titolo idoneo od equipollente ai sensi D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 97.
Divieti

(1) È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 98.
Efficacia delle disposizioni del Regolamento

(1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

(2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

(3) Il provvedimento del Comune con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

(4) Le disposizioni di cui all'art. 62 hanno decorrenza a partire da sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(5) Gli adempimenti di cui all'art. 60, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(6) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 99.
Cautele riguardo ai soggetti istanti

(1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

(2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

(3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 100.
Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

(1) Ai sensi dell'art. 107, 3° comma, del p.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

(2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.

Articolo 101.
Concessioni pregresse

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 85 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 102.
Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

(1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Articolo 103.
Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

(1) Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

TARIFFARIO 2011**PARTE I – CONCESSIONI DI TOMBE, LOCULI, OSSARI ESISTENTI.**

<u>PADIGLIONE LOCULI</u>	<u>PIANO</u>	<u>IMPORTO €</u>
PADIGLIONE "T"	1°	2500,00
	2°	2600,00
	3°	2800,00
	4°	2500,00
	5°	2300,00
PADIGLIONE "H"	1°	2300,00
	2°	2400,00
	3°	2500,00
	4°	2300,00
PADIGLIONI A,B,C,D,E,F,G EX PERPETUI SX E DX	1°	1600,00
	2°	1700,00
	3°	2000,00
	4°	1700,00
	3°	1500,00
	4°	1500,00
<u>OSSARI</u>		€ 210,00

PARTE II – CONCESSIONE DI TOMBE, LOCULI, OSSARI DI NUOVA REALIZZAZIONE.

Per le nuove costruzioni di tombe di famiglia e loculi/ossari, a far data dall'approvazione del presente regolamento, le tariffe verranno determinate dalla Giunta Comunale sulla base del costo complessivo dell'opera aumentato del 20% e, per le tombe di famiglia, del valore dell'area.

PARTE III – CONCESSIONE DI AREE.

Per la concessioni di aree per tombe di famiglia e inumazioni individuali, a far data dall'approvazione del presente regolamento, le tariffe verranno determinate dalla Giunta Comunale sulla base dell'investimento necessario per la realizzazione delle aree.

PARTE IV – TARIFFE PER L'ESECUZIONE DI OPERE CIMITERIALI.

		IMPORTO €
TUMULAZIONE SALMA IN LOCULO	chiusura	100,00
TUMULAZIONE SALMA IN TOMBA	chiusura	200,00
TUMULAZIONE RESTI MORTALI IN OSSARIO	chiusura	40,00
TUMULAZIONE CENERI IN OSSARIO	chiusura	40,00
ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA SALMA DA LOCULO		200,00
ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA SALMA IN DA TOMBA		300,00
ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA RESTI DA OSSARIO		40,00
ESTUMULAZIONE ORDINARIA TOMBA DI FAMIGLIA		170,00
ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA E RIDUZIONE IN TOMBA		135,00
ESUMAZIONE STRAORDINARIA SALMA + DIECI ANNI	terra	100,00
ESUMAZIONE STRAORDINARIA SALMA - DIECI ANNI	terra/bimbi	70,00
ESUMAZIONE ORDINARIA TOMBA DI FAMIGLIA	terra	240,00
ESUMAZIONE ORDINARIA – CAMPO COMUNE	terra	45,00
INUMAZIONE SALMA – CAMPO COMUNE	terra	120,00
INUMAZIONE IN TOMBA DI FAMIGLIA	terra	235,00
COSTRUZIONE OSSARIO		135,00
TUMULAZIONE IN PROVVISORIO LOCULO (tariffa mensile)		6,70
Riferimenti: estumulazione/cemento, esumazione/terra, inumazione/terra		

PARTE V – AGGIORNAMENTO TARIFFE.

Le tariffe delle parti I, II, III e IV dovranno essere aggiornate annualmente con apposita Determinazione del Responsabile del Servizio cimiteriale sulla base della tabella “INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI” pubblicato dall’ISTAT.

L’aggiornamento delle tariffe di cui alla parte II e III verrà effettuato con le modalità precedenti e decorrerà a partire dopo il secondo anno dall’approvazione del collaudo provvisorio delle opere realizzate dal Comune.

Resta salva la possibilità della Giunta Comunale di provvedere con motivato provvedimento alla modifica delle predette tariffe e delle modalità di aggiornamento.

Allegato 2

Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285; Circolare esplicativa.

1. PREMESSA

L'entrata in vigore del nuovo regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha comportato la formulazione, da parte delle competenti autorità locali, di numerosi quesiti interpretativi. Al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale l'applicazione di detto D.P.R., anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 8-22 aprile 1991, n. 174, si ritiene necessario fornire ai soggetti interessati i chiarimenti seguenti.

2. ARMONIZZAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA CON LA NUOVA STRUTTURA DELLA SANITÀ PUBBLICA, CONSEQUENTE ALLA DELEGA OPERATA CON D.P.R. N. 616 DEL 1977 E ALLA RIFORMA SANITARIA DI CUI ALLA L. N. 833 DEL 1978.

2.1 Con il D.P.R. 285/90 si era inteso attribuire ai coordinatori sanitari delle UU.SS.LL. ed ai direttori sanitari degli ospedali compiti, in materia di polizia mortuaria, che la precedente normativa assegnava agli Ufficiali Sanitari ed ai Medici provinciali, intendendo così individuare figure tecniche, investite di compiti strettamente sanitari, che, attraverso l'esercizio della facoltà di delega, avrebbero poi organizzato, in relazione ai luoghi e alle circostanze, i relativi servizi.

Con la richiamata sentenza n. 174/91 la Corte Costituzionale ha sancito che "non spetta allo Stato individuare nei coordinatori sanitari delle UU.SS.LL. della Regione Lombardia gli uffici competenti per l'esercizio dei compiti specifici in materia di polizia mortuaria, così come previsto dagli artt. 37/2, 39/1, 43/1, 45/2, 45/3, 46/1, 48, 51/2, 83/3, 86/4, 88, 94/1 e 96/2 e nei direttori sanitari degli ospedali l'adempimento previsto dall'art. 39/1 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285".

Al riguardo questo Ministero ha avviato la procedura per la estensione di quanto vigente per la Regione Lombardia alle altre regioni e province autonome, che si concretizzerà con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica di modifica per gli articoli di cui sopra.

2.2 L'articolo 1/1, richiama le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte di cui al titolo VII del R.D. 9.7.1939 n. 1238. La dichiarazione di morte viene fatta entro 24 ore dal decesso all'ufficiale di stato civile del luogo di decesso da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato (anche impresa di pompe funebri) o, in mancanza, da persona informata del decesso. Detta dichiarazione è iscritta a cura dell'ufficiale di stato civile nella 1. parte dei registri di morte, ai sensi dell'art. 136 del citato T.U. 1238/1939.

2.3 L'art. 1/4 prevede che in caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della causa di morte è fatta dal medico necroscopo. L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso. Il medico curante deve compilare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, unicamente la scheda ISTAT.

2.4 Nell'art. 1/7 del D.P.R. 285/90 si prevede che il Comune in cui è avvenuto il decesso invii copia della scheda di morte, entro 30 giorni, alla Unità Sanitaria Locale in cui detto comune è compreso; dalla U.S.L. di decesso deve essere inviata copia della scheda di morte a quella di residenza del deceduto, se diversa, per finalità statistiche, epidemiologiche ed al fine di cancellare il deceduto dall'elenco degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale. Si può ritenere che in tal caso si debba provvedere entro ulteriori 30 giorni.

Per tenere conto che per effetto della legge di riforma sanitaria le competenze degli Uffici di igiene comunali sono state trasferite alle UU.SS.LL., nell'art. 1/8 si prevede che il registro con l'elenco dei deceduti e la relativa causa di morte debba essere tenuto presso la U.S.L. (generalmente al servizio igiene pubblica). Nel caso di Comuni comprendenti più UU.SS.LL., è competenza regionale per l'individuazione della U.S.L. che dovrà tenere il registro in questione.

3. DELIMITAZIONE DEL PERIODO DI ACCERTAMENTO DELLA MORTE. AUSILIO DELL'ELETTROCARDIOGRAFO

3.1 Il periodo di osservazione di eventuali manifestazioni di vita è usualmente di 24 ore (portato a 48 nei casi di morte improvvisa o con dubbi di morte apparente).

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore. Sono fatti salvi i casi di decapitazione, maciullamento, morte dovuta a malattia infettivo diffusiva.

La delimitazione del periodo di effettuazione dell'accertamento necroscopico, specie nei casi di decesso antecedenti festività, rende necessaria l'attivazione di uno specifico servizio di guardia necroscopica. In alternativa, è consentito dotare il medico necroscopo di apposite apparecchiature di ausilio per l'accertamento della morte.

In tal caso, dopo il decesso, anche prima delle 15 ore, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4/5 e dell'art. 8, il medico accerterà la morte con registrazione, protratta per almeno 20 minuti primi, di un elettrocardiografo.

Sono fatte salve le disposizioni della legge 2.12.1975, n. 644 e successive modificazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico).

3.2 I cadaveri non possono essere sottoposti a conservazione in celle frigorifere o con apparecchi refrigeratori nel periodo di osservazione.

Uniche eccezioni si hanno nei seguenti casi:

- a) accertamento preliminare di morte con elettrocardiografo ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 285/90;
- b) decesso con decapitazione o maciullamento;
- c) speciali ragioni igieniche sanitarie di cui all'art. 10 del D.P.R. 285/90.

4. DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI DEI DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, DEGLI OBITORI. COMPETENZE GESTIONALI E DOTAZIONI DI STRUTTURE.

4.1 La materia disciplinata dal capo III consente, rispetto alle analoghe disposizioni dell'abrogato D.P.R. 803/75, di meglio definire le funzioni, gli obblighi, la titolarità, la collocazione.

Le funzioni si distinguono in:

a) osservazione: di salme di persone morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; di salme di persone morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; di salme di persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

b) obitoriali: con osservazione e riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; deposito per periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie e accertamenti medico-legali, riconoscimento, trattamento igienico-conservativo; deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Le funzioni possono essere riunite in un unico locale nei comuni con popolazione minore di 5000 abitanti.

4.2 Le UU.SS.LL. nel territorio di propria competenza individuano gli obitori ed i depositi di osservazione nei quali prevedere la dotazione di celle frigorifere di cui all'art. 15.

Sono stati fissati i seguenti standard:

- Posti salma refrigerati, con un minimo di 5, in misura pari ad 1 ogni 20.000 abitanti a cui aggiungere celle isolate per cadaveri portatori di radioattività in misura pari a 1 ogni 100.000 abitanti.

Per posto salma refrigerato è da intendersi quello realizzato, anche in forma indistinta, in apposite celle frigorifere.

All'allestimento delle attrezzature necessarie, nonché alla gestione, provvede il Comune cui l'obitorio ed il deposito di osservazione appartengono, secondo forme di gestione o di convenzione individuate dalla L. 8/6/1990 n. 142.

L'attività in questione è servizio pubblico obbligatorio.

4.3 Restano fermi gli obblighi di dotazione del deposito di osservazione, comunemente chiamato camera mortuaria, e di sala settoria per le autopsie, per gli ospedali, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 30.9.1938 n. 1631. Le salme di persone decedute presso case di cura, istituti di ricovero per anziani, non dotati di regolamentari depositi di osservazione, vengono trasportate, con le cautele di cui all'art. 17 del D.P.R. 285/90, al deposito di osservazione di cui all'art. 12.

5. TRASPORTO DI CADAVERI SU DISPOSIZIONE DI PUBBLICA AUTORITÀ

5.1 In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della Pubblica Autorità (Autorità giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), il Comune del luogo dove è avvenuto

il decesso è tenuto, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal Comune come deposito di osservazione o, se del caso, all'obitorio.

Qualora la Pubblica Autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del Comune, con connessi oneri a carico della Pubblica Autorità che lo ha disposto.

5.2 In generale l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

Fanno eccezione:

a) i trasporti di prodotti abortivi, di cui all'art. 7/2 del D.P.R. 285/90, per i quali è competente l'unità sanitaria locale;

b) i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via, o per accidente in luoghi pubblici e privati per i quali è la Pubblica Autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto e una al Sindaco del Comune di decesso.

Il Sindaco del Comune di decesso è tenuto, ai sensi dell'art. 34/1 del D.P.R. 285/90, ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori del proprio Comune) al luogo di sepoltura.

5.3 Il trasporto dei cadaveri si esegue, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.P.R. 285/90, unicamente a mezzo di carro funebre avente i requisiti di cui all'art. 20 del richiamato D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadaveri di cui l'autorità pubblica abbia disposto la rimozione può avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente disinfettabile e lavabile. In alternativa è consentita per tali trasporti l'utilizzazione delle normali casse di legno, purché il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile.

5.4 Per incaricato del trasporto della salma di cui al combinato disposto degli artt. 19 e 23 del D.P.R. 285/90, è da intendersi il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata:

a) da una impresa funebre in possesso congiuntamente delle autorizzazioni al commercio e di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza;

b) da un Ente locale che svolge servizio pubblico, secondo una delle forme previste dalla legge 8.6.1990, n. 142.

La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasporto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'art. 358 del Codice penale, come modificato dall'art. 18 della legge 26.4.1990, n. 86 e il trasporto stesso deve avvenire con i mezzi indicati nell'art. 20 del D.P.R. 285/90.

6. APPLICAZIONE DEL DIRITTO FISSO DI PRIVATIVA AL TRASPORTO DI CADAVERI CON SOSTA INTERMEDIA

Ai fini dell'applicazione del diritto fisso di cui all'art. 19/3 del D.P.R. 285/90 vale il criterio che il trasporto funebre, dalla partenza all'arrivo, si esegue col medesimo carro laddove non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o quando la sosta sia limitata al solo svolgimento dei riti religiosi o civili.

7. MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE

Per il trasporto di deceduti di malattie infettive-diffusive (art. 18 e 25), e per le esumazioni straordinarie delle relative salme (art. 84) l'"apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità" deve intendersi quello di cui all'art. 1 del D.M. Sanità 15.12.1990 per le classi 1a, 2a, 3a dell'annesso allegato, nelle more dell'emanazione di specifico elenco da parte del Ministero della Sanità.

Si ricorda al riguardo che le prescrizioni sono da applicare unicamente nel caso di morte dovuta ad una delle malattie infettivo diffuse comprese in tale elenco.

Relativamente a quanto prescritto dall'art. 18, comma 1, del DPR 285/90, e cioè che la salma del deceduto per malattia infettiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, dopo il periodo di osservazione, debba venir deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita, si deve intendere che è vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.

8. TRASPORTI INTERNAZIONALI DI SALME, CENERI, RESTI MORTALI

8.1 La convenzione internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1.7.1937 n. 1379, non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.

Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il Sindaco a rilasciare l'autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese.

L'autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell'urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/90, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri.

8.2 La documentazione da presentare alla Prefettura in caso di estradizione di salma di cui all'art. 29 del D.P.R. 285/90 è, oltre a quanto stabilito alle lettere a) e b) del 1^f comma, la seguente:

- estratto dell'atto di morte in bollo;
- certificato dell'U.S.L. attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 e, in caso di morti di malattie infettive diffuse anche quanto previsto dagli artt. 18 e 25;
- autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

8.3 La documentazione da presentare all'Autorità consolare italiana in caso di introduzione in Italia di salma di cui all'art. 28 del D.P.R. 285/90 è, oltre a quanto stabilito alla lettera a) del 1^f comma, la seguente:

- estratto dell'atto di morte in bollo;
- certificato dell'Autorità sanitaria del Paese straniero dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste dagli artt. 30 e 32 del D.P.R. 285/90;
- l'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Autorità competente del Paese di estradizione;
- certificato medico dal quale risulti la causa di morte.

8.4 Per la comunicazione dell'Autorità consolare italiana al Ministero degli Affari esteri della richiesta di traslazione di salma è consentito l'impiego, oltre che del telegrafo anche del telex, del telefax o di altro adeguato sistema telematico.

9. INDICAZIONI SU CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PER LE BARE. CAUTELE PER I TRASPORTI FUNEBRI OLTRE UNA CERTA DISTANZA. VALVOLE O ALTRI DISPOSITIVI PER FISSARE O NEUTRALIZZARE I GAS DI PUTREFAZIONE

9.1 I materiali da impiegare per la costruzione dei contenitori atti al trasporto dei cadaveri devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e l'impermeabilità del feretro (legno massiccio e lastra di zinco o piombo quando richiesta). La cassa di legno può essere indifferentemente interna o esterna a quella metallica, anche se per motivi estetici è invalso l'uso di disporla all'esterno.

La cassa metallica, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura (è permessa oltre alla saldatura a fuoco quella a freddo) continua ed estesa su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Per il trasporto oltre 100 Km. di feretri contenenti cadaveri destinati alla inumazione è consentito il ricorso a particolari cofani esterni a quello di legno, di materiali impermeabili e con adeguata resistenza meccanica, a chiusura stagna, eventualmente riutilizzabili previa disinfezione, purché in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 31 del D.P.R. 285/90.

Tale sistema è preferibile nel caso di trasporti di cadaveri di persone morte di malattie infettive-diffusive, destinati alla inumazione.

L'art. 30 fornisce le specifiche tecniche da seguire per la costruzione delle bare in legno.

Il criterio base è che ogni parete, sia essa più o meno estesa, con funzioni di supporto o contenimento, deve essere costituita da tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza, saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Nel senso della larghezza possono essere utilizzate più tavole secondo quanto indicato dall'art. 30.

Scompare quindi l'obbligo dell'incastro con anima o continuo previsto nel precedente regolamento.

Con tali norme costruttive sono pertanto ammesse forme semplici (cofano a pianta rettangolare), classiche (spallate a pianta esagonale), elaborate (a pianta o sezione ottagonale, a pareti bombate, ecc.).

È richiesto che lo spessore minimo del legno, a fondo intaglio, dopo la lavorazione, sia di almeno 25 mm. (20 mm. se il cofano è destinato ad inumazione).

È ora prescritto che sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso, ben visibile

sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta costruttrice laddove vi sia coincidenza fra costruttore e fornitore-distributore.

Per trasporti da un Comune ad un altro Comune si usano criteri diversi per la confezione del feretro a seconda della distanza da compiere e ciò indipendentemente dal tipo di sepoltura prescelta.

Con l'art. 30 si è inteso stabilire in 100 Km. il discrimine fra l'uso di una sola cassa (di legno) o della doppia cassa (legno e metallo).

I 100 Km. sono da intendersi come tragitto prevedibile, essendo alla partenza necessario verificare il tipo di feretro da usarsi.

Così che, pur potendo interpretare letteralmente la norma nel senso di distanza da confine a confine di comune, purché uniti da strada percorribile da carro funebre, sarà più pratico fare riferimento alla distanza tra i due comuni, così come riportata da carte stradali, intendendosi che detta interpretazione, oggettivamente riduttiva, potrà essere temperata nell'applicazione pratica in relazione all'ampiezza territoriale di ciascun comune.

La norma di cui all'art. 30/13 stabilisce l'impiego della sola cassa, di legno se la distanza da coprire nel trasporto funebre è inferiore ai 100 Km.

Essa è pertanto da intendersi nel senso che non è da prevedere né il controferetro metallico, né la cerchiatura con le liste di lamiera di ferro di cui all'art. 30/11.

Oltre i 100 Km., è d'obbligo la doppia cassa, anche se il feretro è destinato ad inumazione o cremazione. Quella in legno sarà di spessore minimo di 25 mm.; quella di zinco di 0,660 mm. e quella di piombo di 1,5 mm.

Giunti a destinazione la cassa di zinco viene opportunamente tagliata prima della inumazione, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Sono pertanto, illegittime tutte quelle disposizioni che comunque comportino, nei casi in cui è prescritta la doppia cassa, un divieto di utilizzazione di feretri con cassa metallica interna e quella di legno.

Sotto i 100 Km., viene usata una unica cassa solo se destinata ad inumazione o cremazione. Per la inumazione e la cremazione, se il trasporto è fuori del territorio del Comune, si userà una cassa di spessore non inferiore a 25 mm.; per trasporti interni al Comune destinati ad inumazione lo spessore minimo è di 20 mm.

Per la tumulazione lo spessore minimo è sempre di 25 mm.

È opportuno che per i cofani destinati all'inumazione o alla cremazione vengano realizzati gli spessori minimi consentiti ed essenze lignee tenere, facilmente degradabili.

Si richiama l'attenzione sul divieto, ai sensi dell'art. 75/9, di impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse, nonché per le imbottiture interne.

9.2 La funzione della cerchiatura del feretro di cui all'art. 30/11 è quella di contenimento meccanico della cassa di legno soggetta a pressione per rigonfiamento di quella interna metallica (dovuta alle sovrappressioni per effetto dei gas di putrefazione).

Ciò premesso si ritiene superflua la cerchiatura:

- qualora alla cassa metallica sia applicata, ai sensi dell'art. 77/3 del D.P.R. 285/90, una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas;

- se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o dal contenitore rigido da trasporto.

9.3 Si sottolinea inoltre l'obbligo di apporre sul feretro una targhetta metallica, con l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

L'apposizione della targhetta metallica esterna è indipendente da norme regolamentari comunali che prescrivano la presenza di apposita medaglia in piombo, numerata progressivamente, da collocare assieme al feretro nella fossa in caso di inumazione. Analogamente, è consigliabile che tale medaglia venga utilizzata anche quando il feretro è destinato alla cremazione. In tal caso la medaglia, numerata progressivamente, sarà di materiale refrattario.

9.4 In base all'art. 77 il Ministro della Sanità sentito il Consiglio Superiore di Sanità, autorizza di volta in volta in relazione ai singoli brevetti, l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas di putrefazione.

Le autorizzazioni già rilasciate precedentemente alla uscita del D.P.R. 285/90 sono considerate pienamente valide.

9.5 Il Ministro della Sanità con le procedure di cui all'art. 31, in relazione all'evolversi del mercato, può consentire per la costruzione delle casse e dei relativi accessori interni ed esterni l'uso di materiali diversi da quelli oggi indicati, prescrivendone le caratteristiche.

Detta autorizzazione è rilasciabile sia in forma singola (per brevetto, soluzione tecnica presentata da ditte interessate) sia in forma generale con l'indicazione dei nuovi materiali ammessi.

9.6 Pur non essendo fissato un tempo massimo entro cui procedere alla inumazione o alla saldatura della

cassa metallica, obiettive ragioni di igiene, in dipendenza delle situazioni ambientali e delle condizioni climatiche, suggeriscono la opportunità che in ogni regolamento locale siano fissati tali limiti temporali con la individuazione dell'Autorità sanitaria incaricata del controllo.

9.7 La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché, in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli artt. 18 e 25, e infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato dall'U.S.L. del luogo di partenza, unitamente alla verifica della identità del cadavere.

Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.

Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione di cui sopra.

10. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE. REDAZIONE DEI PIANI REGOLATORI CIMITERIALI

La superficie dei lotti di terreno destinata a campi di inumazione è individuabile come conseguenza del numero di buche stimate necessarie ai sensi dell'art. 58.

La novità sta nel fatto che il legislatore ha preso atto del netto ridimensionamento della forma di sepoltura a sistema di inumazione.

Conseguentemente il calcolo dell'area occorrente non si farà più sulla mortalità media dell'ultimo decennio, bensì sulle inumazioni mediamente eseguite nell'ultimo decennio, aumentate del 50%.

Si abbia cura di calcolare l'incidenza delle aree destinate alla reinumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie o estumulazioni, nonché di eventi straordinari (quali epidemie, ecc.).

Oltre a tale minimo di legge occorre aggiungere lo spazio riservato alle opere, servizi e sepolture private indicate all'art. 59, che dovranno essere individuate in un apposito piano regolatore cimiteriale, comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale determinate ai sensi dell'art. 57 e le zone dove sono previste aree da concedere.

11. APPROVAZIONE DEI PROGETTI CIMITERIALI

L'art. 55 del D.P.R. 285/90 innova rispetto alla norma preesistente (art. 53 D.P.R. 803/75) non prevedendo, per i progetti cimiteriali il parere della Commissione provinciale per i cimiteri che risulta in tal modo abrogata per effetto dell'art. 108 dello stesso D.P.R. 285/90.

Ora il procedimento di approvazione dei progetti, dovrà seguire, in base all'art. 55/2 del D.P.R. 285/90, quanto specificato dall'art. 228 del T.U.L.L.S.S. e successive modificazioni e integrazioni (art. 3 della Legge 21.3.1949 n. 101, art. 1 della Legge 20.7.1952 n. 1007, art. 27 del D.P.R. 10.6.1955 n. 850 nonché art. 2 del D.P.R. 15.1.1972 n. 8).

Il D.P.R. n. 8/72 ha disposto il trasferimento, tra l'altro, alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di opere igieniche di interesse locale (tra cui i cimiteri). Ciascuna regione disciplina pertanto la materia con appositi atti legislativi.

Circa il parere del Consiglio provinciale di Sanità è la regione a stabilire il nuovo organo e a dettare in merito i modi e i tempi di esercizio dell'occorrente parere previsto dalla legge, tenuto conto anche dell'art. 50 della Legge 8.6.1990, n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali.

Si rammenta inoltre che l'atto deliberativo consiliare di approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 53 della citata Legge 142/90, dovrà riportare il visto di legittimità del segretario comunale, nonché per la regolarità tecnica (aderenza ai disposti di cui al D.P.R. 285/90) e contabile, i pareri dei responsabili dei servizi.

L'atto deliberativo consiliare dovrà essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità in base all'art. 45 della Legge 142/90.

12. INDICAZIONI TECNICHE PER LOCALI E STRUTTURE DI SERVIZIO CIMITERIALE. SERVIZIO DI CUSTODIA. REGISTRAZIONI CON SISTEMI INFORMATICI

Non è più fatto obbligo di prevedere in ciascun cimitero il custode con relativo alloggio, bensì il servizio di custodia, inteso come il complesso di operazioni amministrative di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90, nonché delle altre incombenze che nelle diverse parti del D.P.R. 285/90 a questo vengono

specificamente ascritte.

È consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90.

In tal caso i registri di cui all'art. 52 vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal Sindaco, numerato progressivamente, con le usuali procedure già vigenti per gli atti di contabilità.

Copia del supporto magnetico verrà consegnata ogni anno all'archivio comunale con la indicazione del tracciato dei record.

13. REVISIONE DI CRITERI COSTRUTTIVI PER I MANUFATTI A SISTEMA DI TUMULAZIONE

13.1 Le norme sono state totalmente innovate.

Dal criterio seguito nel precedente D.P.R. 803/75, basato sulla fissazione dei minimi di spessore delle pareti dei tumuli a seconda dei materiali impiegati, si è passati alla sola enunciazione dei requisiti richiesti:

- dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 Kg/mq.) con verifica al rischio sismico, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opera o con elementi prefabbricati;
- pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas;
- libertà nella scelta dei materiali da impiegare.

13.2 Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9.

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.

Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

13.3 È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

14. IMPIANTI DI CREMAZIONE. MODALITÀ PER AUTORIZZARE ED ESEGUIRE LE CREMAZIONI. CINERARIO COMUNE E NICCHIE CINERARIE

Data la profondità delle innovazioni si sono articolate le indicazioni in tre sezioni: impianti di cremazione, modalità per autorizzare ed eseguire la cremazione, cinerario comune e nicchie cinerarie.

14.1 Impianti di cremazione.

Il D.P.R. 10/9/90 n. 285 prevede che la cremazione di un cadavere debba avvenire unicamente in crematori costruiti all'interno dei cimiteri, soggetti alla vigilanza del Sindaco.

Le operazioni da effettuare riguardano:

a) ricezione del feretro, con controllo dell'autorizzazione al trasporto, alla cremazione e alla sepoltura.

La eventuale sosta in attesa della cremazione dovrà avvenire mediante deposito del feretro nella camera mortuaria del cimitero;

b) immissione dell'intero feretro nel forno, in genere di seguito al rito religioso o civile;

c) procedimento di cremazione eseguito dal personale incaricato;

d) raccolta delle ceneri in urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; l'urna deve essere sigillata per evitare eventuali profanazioni;

e) consegna dell'urna cineraria da parte del personale addetto alla cremazione, al responsabile del servizio cimiteriale;

f) redazione del verbale di consegna dell'urna all'incaricato del trasporto. È ora previsto che la redazione di tale verbale debba essere effettuata dal responsabile del servizio cimiteriale (e quindi non più dal concessionario come stabiliva il D.P.R. 803/75), in triplice copia, di cui una resta al responsabile stesso per la conservazione, una rilasciata a colui che prende in consegna l'urna e la terza da trasmettere all'Ufficio di stato civile del Comune nel quale è avvenuto il decesso.

Entro 30 giorni dovrà essere trasmessa al servizio cimiteriale del Comune di decesso fotocopia del verbale, per la raccolta dei dati da inoltrare periodicamente a fini statistici e finanziari.

La cremazione è da considerare servizio pubblico in virtù del combinato disposto dall'articolo 12, 4. comma del D.L. 31/8/1987 n. 359 convertito con modificazioni nella legge 29/10/1987 n. 440 e dall'art. 26 bis del D.L. 28/12/1989 n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28/2/1990 n. 38.

Da queste norme, nonché dall'art. 343 del T.U.L.L.SS. del 27.7.1934 n. 1265 e dal D.P.R. 285/90, si trae che non è obbligo del Comune provvedere a dotare ogni cimitero dell'impianto di cremazione, ma solo facoltà dello stesso. È comunque preferibile valutare soluzioni di gestione individuate dalla L. 8.6.1990 n. 142, commisurate su bacini di scala provinciale.

L'art. 78 del D.P.R. 285/90 demanda a chi costruisce l'impianto l'onere di produrre la documentazione di regolarità delle emissioni in atmosfera e affida chiaramente la competenza a "deliberare i progetti di costruzione dei crematori" al Consiglio Comunale.

Restano pertanto in essere le situazioni storiche consolidate, ma dal 27/10/1990 la titolarità ad impiantare nuovi crematori potrà essere solo dei Comuni interessati.

14.2. Modalità per autorizzare ed eseguire la cremazione. La cremazione di ciascun cadavere è subordinata all'autorizzazione del Sindaco del Comune nel quale è avvenuto il decesso, ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 285/90.

Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il Sindaco del luogo ove è sepolta la salma.

Per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione l'ufficio che istruisce la pratica, è tenuto a verificare la presenza di:

1) documento nel quale sia espressa la volontà della cremazione.

Tale documento può consistere in uno dei 3 seguenti:

1.1 disposizione testamentaria (testamento in forma olografa o reso e depositato presso un notaio);

1.2 atto scritto con sottoscrizione autenticata (vds. art. 79/3 D.P.R. 285/90) dal quale risulti la volontà del coniuge o parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del C.C. che, in assenza di volontà contraria del de cuius, intende dar corso alla cremazione della salma di che trattasi;

1.3 dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera e datata, sottoscritta di proprio pugno (o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni) dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione mediante l'attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa fino allo ultimo istante di vita dell'associato.

2) Certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal funzionario incaricato, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

3) Nei soli casi di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria. La cremazione dei cadaveri di persone decedute prima del 27/10/1990 è possibile in esecuzione delle procedure previste dal precedente D.P.R. 21/10/1975 n. 803 (e quindi solo per espressa volontà del de cuius).

La cremazione dei cadaveri di persone decedute successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 285/90 è consentita, a richiesta degli interessati, con la produzione delle documentazioni di cui sopra, anche per salme provenienti da esumazione o estumulazione.

È consentita altresì a seguito di dichiarazione postuma del coniuge o parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del C.C., nella quale si dia atto di essere a conoscenza che fino al momento del decesso vi è stata la volontà espressa verbalmente, dal de cuius di essere cremato.

La manifestazione di volontà di cui all'art. 79, se resa dal coniuge o parenti più prossimi, deve essere espressa con atto scritto reso davanti a Notaio o pubblico ufficiale abilitato, ai sensi dell'art. 20 della L. 4/1/68 n. 15, che ne autentica la/le firma/e.

L'art. 77 del C.C. riconosce vincoli di parentela entro il 6. grado, con la prevalenza della volontà del coniuge.

Sussistono alcune situazioni, in relazione alla ipotesi individuata al punto 1.2 che precede, e cioè nel caso di dichiarazione di volontà del coniuge o dei parenti più prossimi.

Condizione essenziale è che il de cuius non abbia espresso per iscritto contrarietà alla cremazione.

È prevalente la volontà del coniuge se in vita.

Se invece hanno titolo i parenti, occorre la volontà congiunta di quelli di grado più prossimo.

A migliore precisazione si riportano alcune modalità di comportamento a fronte di particolari casi, quali:

1) dichiarazione del coniuge in stato di separazione.

Se la sentenza di separazione non è passata in giudicato - vale a dire, se non esiste sentenza di divorzio - è al coniuge che viene riconosciuto il diritto di espressione di volontà;

2) dichiarazione del coniuge il cui matrimonio venne contratto in seconde nozze.

Ha facoltà esclusiva di esprimersi;

3) dichiarazione dei genitori e dei figli del de cuius.

In mancanza del coniuge il primo grado è quello dato dai genitori e dai figli. Nei casi di soli genitori è necessaria la manifestazione della volontà (congiunta o con atti separati) di entrambi, laddove siano in vita. Nel caso di concorrenza di genitori e di figli del de cuius, trovandosi essi sullo stesso piano, è necessaria la manifestazione di volontà di tutti gli interessati. Nel caso che uno o più dei figli del de cuius sia minore, si rimanda al successivo punto 4). Ove il de cuius sia minore, la manifestazione di volontà alla cremazione deve essere espressa da entrambi i genitori congiuntamente. Si ha espressione congiunta di volontà anche quando sia resa con atti separati.

4) dichiarazione di minore.

Il minore non è legittimato a rendere le dichiarazioni di volontà concernenti la cremazione in quanto privo di capacità di agire (art. 2 C.C.). Quando un minore si trovi nella condizione di soggetto tenuto alla manifestazione della volontà alla cremazione, tale volontà deve essere manifestata da chi ne ha la rappresentanza (art. 320 C.C.), cioè dai genitori congiuntamente o da quello di essi che ne ha la potestà in via esclusiva (art. 155, 317 e 317 bis del C.C.) o tutore (art. 357 e segg. C.C.).

5) dichiarazione di un interdetto.

Se l'interdizione risulta da sentenza passata in giudicato, il soggetto è privo della capacità di agire e non potrà rendere alcuna manifestazione di volontà, ma in suo luogo potrà farlo il tutore.

14.3 Cinerario comune e nicchie cinerarie.

Nel cimitero dove è situato l'impianto di cremazione deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne cinerarie.

Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie vengono stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria, anche se l'ingombro minimo è stato individuato al precedente punto 13.2.

Data l'attuale scarsa diffusione della cremazione, generalmente vengono utilizzati gli ossarietti anche come nicchie cinerarie per evitare la costruzione di edifici cimiteriali con basse richieste di concessione.

Le urne possono anche essere collocate in appositi spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

Le tariffe che questi enti morali o privati dovessero applicare per la conservazione delle urne devono essere tali da osservare quanto previsto dall'art. 92/4 e cioè le concessioni anzidette non devono essere fatte oggetto di speculazione e di lucro. Il Consiglio Comunale deve vigilare su tali tariffe.

Novità sostanziale è data dall'obbligo della realizzazione in ogni cimitero di un cinerario comune.

Tale edificio, manufatto o costruzione, deve essere adatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri.

Si tratta pertanto di un manufatto nel quale vengono disperse, preferibilmente attraverso un rito apposito, le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stato espresso in vita la volontà del de cuius di scegliere tale forma di sepoltura.

Nel cinerario comune vengono raccolte pure le ceneri nei casi di disinteresse dei familiari alla collocazione in sepoltura dell'urna cineraria.

Così che l'urna cineraria sarà aperta alla presenza di un incaricato del cimitero, per provvedere alla dispersione delle ceneri all'interno del manufatto (cinerario comune); le ceneri rimarranno in forma indistinta.

Tale forma di sepoltura è gratuita.

Si ritiene comunque accoglibile la domanda da parte degli aventi titolo per la collocazione di ceneri in cinerario comune. Ogni Comune stabilirà l'importo della tariffa corrispondente.

15. SOSTANZE E MATERIALI CHE SI RINVENGONO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI

Il DPR 803/75 prevedeva che gli avanzi di indumenti, casse, ecc. provenienti da esumazioni dovessero essere inceneriti sul posto, quindi in ogni cimitero.

I restanti rifiuti provenienti dalla ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc.) erano soggetti alle norme vigenti per i rifiuti solidi urbani.

Col DPR 285/90, in base all'art. 85/2, viene introdotto il principio che tutti i rifiuti risultanti da attività

cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al DPR 10/9/1982 n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

La ratio del provvedimento è quella di consentire la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali cimiteriali per l'avvio ad incenerimento, reinterro e solo eccezionalmente discarica adeguata.

I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari, sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e, come tali smaltiti.

Si premette che:

- per cadavere si intende "il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale. Con lo stesso termine si indica il corpo in decomposizione e fino alla completa mineralizzazione delle parti molli";

- per resti mortali si intendono "gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi".

Le sostanze ed i materiali che si rinvencono in occasione delle operazioni cimiteriali, sono così identificati e trattati, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 85/2 del D.P.R. 285/90:

a) resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento:

si tratta di rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento, reinterro e solo eccezionalmente in adeguata discarica.

b) resti mortali: in presenza di impianto di cremazione nel Comune si può procedere alla cremazione di tali resti, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.

È facoltà di ogni Comune nel cui territorio non sia presente un impianto di cremazione convenzionarsi o consorzarsi perché tali resti mortali vengano avviati all'impianto di bacino.

In caso contrario si continuerà ad inumare detti resti mortali in cimitero.

16. RISTRUTTURAZIONE DI CIMITERI ESISTENTI E PRESCRIZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 106 DEL D.P.R. N. 285/90

Con l'art. 106 del D.P.R. 285/90 il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità e d'intesa con l'Autorità sanitaria locale può autorizzare speciali prescrizioni tecniche, per la costruzione dei nuovi cimiteri, e la migliore utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti. Ciò può consentire maggiore flessibilità nel recupero di posti salma oggi non utilizzabili che, in futuro, potrebbero divenire oltremodo importanti in vista dell'incremento di sepolture annue atteso, secondo le proiezioni ISTAT, dopo il duemila.

In particolare saranno esaminate dal Consiglio Superiore di Sanità le proposte di utilizzazione di loculi per le tumulazioni in strutture preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 prive di spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

In allegato sono precisate le modalità per la presentazione delle proposte di applicazione dell'art. 106 con l'indicazione della documentazione tecnica di supporto alla richiesta e gli indirizzi, allo stato dell'arte, sulle soluzioni tecnologiche adottabili.

Mod. 1
DATI GENERALI

Comune di: _____ Prov.: _____

Cimiteri comunali esistenti n. _____ di cui in attività n. _____

Data di ultimo aggiornamento del piano regolatore cimiteriale:

DATI DEMOGRAFICI

Anno									
Popolazione									
Mortalità									

Note per la compilazione:

Serie di 10 anni a ritroso partendo dall'ultimo per il quale sono disponibili i dati ufficiali ISTAT concernenti i residenti. La popolazione è calcolata come media del dato di inizio e fine anno.

DATI SEPOLTURE ANNUE

Anno

Inumazione di feretri in campo comune

Altre inumazioni di feretri

Tumulazione di feretri in loculo

Tumulazione di feretri in tomba privata

Deposito temporaneo di feretri

Tumulazione di urne cinerarie in loculo

Tumulazione di urne cinerarie in tomba priv.

Dispersione ceneri in cinerario comune

Totale Sepulture

DATI OPERAZIONI CIMITERIALI ANNUE

Anno

Esumazioni andate a buon fine

Estumulazioni andate a buon fine

Esumazioni con reinumazione

Estumulazioni con ritumulazione

Esumazioni con cremazione resti mortali

Estumulazioni con cremazione resti mortali

Estumulazioni con inumazione

Totale Operazioni Cimiteriali

Note per la compilazione:

Riportare la serie degli ultimi 3 esercizi conclusi.

**IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI CIMITERIALI**

IL SINDACO

Mod. 2
**DATI GENERALI CONCERNENTI I CIMITERI PER I QUALI
SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE**

Comune di: _____ Prov.: _____

Cimiteri interessati (*):

(*) Riportare il nome identificativo dei cimiteri interessati.

Cimiteri comunali interessati n. _____ su n. _____ in attività.

DATI SEPOLTURE ANNUE

Anno

Inumazione di feretri in campo comune

Altre inumazioni di feretri

Tumulazione di feretri in loculo

Tumulazione di feretri in tomba privata

Deposito temporaneo di feretri

Tumulazione di urne cinerarie in loculo

Tumulazione di urne cinerarie in tomba priv.

Dispersione ceneri in cinerario comune

Totale Sepulture

DATI OPERAZIONI CIMITERIALI ANNUE

Anno

Esumazioni andate a buon fine

Estumulazioni andate a buon fine

Esumazioni con reinumazione

Estumulazioni con ritumulazione

Esumazioni con cremazione resti mortali

Estumulazioni con cremazione resti mortali

Estumulazioni con inumazione

Totale Operazioni Cimiteriali

Note per la compilazione:

Il quadro è da compilare unicamente laddove i dati non coincidono con quelli di cui al Mod. 1 in quanto i cimiteri interessati sono una parte di quelli in attività.

**IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI CIMITERIALI**

IL SINDACO

Mod. 3
ZONE DA RISTRUTTURARE

Comune di: _____ Prov.: _____

In allegato si trasmette planimetria in scala 1:500 dei cimiteri di:

con riportate, secondo le velature di cui in legenda, le zone interessate distinte, laddove possibile e noto, per tipologie prevalenti.

Per ciascuna tipologia prevalente si è unita pianta e sezione in scala 1:50 con l'indicazione dello stato di fatto, del numero di posti salma autorizzabile e le caratteristiche di spessore e materiale da adottare per la separazione fra i posti salma. Il numero stimato di posti salma ottenibili dalla utilizzazione delle strutture cimiteriali, assomma in totale a N. _____ così distinto per cimitero:

_____	N. _____
_____	N. _____
_____	N. _____
_____	N. _____
_____	N. _____
_____	N. _____
_____	N. _____
_____	N. _____
_____	N. _____
_____	N. _____
_____	N. _____
_____	N. _____
_____	N. _____
_____	N. _____
_____	N. _____

**IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI CIMITERIALI**

IL SINDACO

Mod. 4
CRITERI DA ADOTTARE NELLA RISTRUTTURAZIONE CIMITERIALE

Comune di:

Prov.:

In relazione alle diverse situazioni analizzate, questa Amministrazione si impegna ad emanare apposita ordinanza sindacale attuativa, una volta autorizzata dal Ministro della Sanità, ai sensi dell'art. 106 del DPR 10/9/1990 n. 285, la deroga per le strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento.

Per le tipologie individuate, analiticamente riportate nei disegni allegati, si propone l'adozione dei seguenti criteri di intervento: "Per tumuli preesistenti alla data del 27/10/1990 senza uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, è consentita la tumulazione di feretri purchè vengano osservate le seguenti prescrizioni:

1. Divieto di iniziare la utilizzazione dei tumuli interessati alla deroga prima di due anni dalla data dell'ultima tumulazione. Per le successive tumulazioni non si prescrivono limiti temporali.

2. Gli spazi interni alle tombe, sia che si sviluppino in orizzontale che in verticale, devono essere tali da consentire il recupero di un numero di posti salma contigui non eccedenti i sei.

3. Garanzia dell'impermeabilità dei feretri che dovranno essere tumulati. A tal fine si indicano le seguenti linee guida:

3.1 Spessore della cassa di zinco non inferiore a quello corrispondente al laminato del n. 13 secondo le norme UNI.

Sia il fondo che il coperchio della cassa di zinco dovranno essere realizzati con l'impiego di un unico nastro metallico, con le piegature di testa e piedi saldate secondo quanto previsto dal 3. comma dell'art. 30 del DPR 10/9/1990 n. 285. Per le casse di zinco esterne utilizzate negli avvolgimenti e per quelle interne "fuori misura" è consentito l'uso di due nastri metallici, congiunti anch'essi con la saldatura di cui al citato 3. comma dell'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285. Sia sul fondo che sul coperchio della cassa di zinco il fornitore dovrà imprimere, in modo ben visibile, il numero di laminato corrispondente alle norme UNI per lo spessore utilizzato.

3.2 Neutralizzazione degli effetti delle eventuali percolazioni di liquami cadaverici con l'inserimento dentro la cassa metallica di vaschetta di materiale impermeabile contenente idonee sostanze antisettiche favorevoli la loro solidificazione.

Note per la compilazione

Si è lasciata la possibilità da parte dell'Amministrazione di proporre al punto 3 diverse soluzioni in relazione alle situazioni locali nonché agli usi propri di ciascuna zona e alle peculiarità dell'intervento.

**IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI CIMITERIALI**

IL SINDACO

REGIONE PIEMONTE
L.R. 31 ottobre 2007, n. 20

CREMAZIONE – CONSERVAZIONE – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

CODICE	DESCRIZIONE
8663TO.c.1	Schema di richiesta di autorizzazione per la cremazione di salma e destinazione delle ceneri
8663TO.c.2	Schema di dichiarazione di manifestazione di volontà per la cremazione di salma
8663TO.c.3	Schema di modulo per accertamento di morte
8663TO.c.4	Schema di autorizzazione per il trasporto, la cremazione e destinazione delle ceneri
8663TO.c.5	Schema di comunicazione di invio di salma per la cremazione
8663TO.c.6	Schema di verbale di chiusura feretro per trasporto salma
8663TO.c.7	Schema di verbale di cremazione
8663TO.c.8	Schema di comunicazione dispersione ceneri
8663TO.c.9	Schema di comunicazione di modalità conservazione ceneri
8663TO.c.10	Schema di recesso dall'affidamento
	Schema di Registro

IMPIANTI DI CREMAZIONE NELLA REGIONE PIEMONTE		
Città	Indirizzo	Telefono
BRA (CN)	Piazzale Boglione	0172/430023
TORINO	Cimitero Monumentale, Corso Novara 147/b	011/2419332

Oggetto: **Richiesta di autorizzazione per la cremazione di salma e destinazione delle ceneri.**

Il/La sottoscritto/a
nato/a in il
residente in via, n ☒

P R E M E S S O

che in data alle ore decedeva in,
..... nato/a a il
nella sua qualità di:

(relazione con il/la defunto/a o per incarico)

C H I E D E

A ai sensi dell'art. 79 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dell'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 e della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20, l'autorizzazione per la cremazione della salma del/la detto/a defunto/a presso il crematorio di:

.....

ALLEGA:

- Disposizione testamentaria espressa in tal senso dal/la defunto/a;
- Atto scritto, reso avanti l'ufficiale dello stato civile, da cui risulta la volontà del coniuge o dei parenti di procedere alla cremazione del/la defunto/a;
- Dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato/a, convalidata dal Presidente dell'Associazione, dalla quale risulta chiaramente la volontà del/la defunto/a di essere cremato/a;
- Certificato in carta libera redatto dal dott. nella sua qualità di, dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- Nulla osta dell'autorità giudiziaria rilasciato in data che autorizza la cremazione.

B ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, l'autorizzazione:

b.1 per il trasporto:

- della detta salma presso il crematorio nel cimitero comunale di:
- delle risultanti ceneri nel cimitero comunale di: per essere tumulate interrate

b.2 per l'affidamento dell'urna:

- da conservare:
 - nella propria abitazione/luogo di residenza legale;
 - nell'abitazione, non costituente residenza legale;
- sita in via/piazza n

Comune di (Prov.)

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ PER LA CREMAZIONE DI SALMA DI PARENTE
(Art. 3, comma 1, lett. b3), della legge 30 marzo 2001, n. 130 – art. 3, c. 4 del regolamento comunale)

L'anno duemila..... nel mese di del giorno
alle ore e minuti nella Casa comunale, avanti a me
ufficiale dello stato civile del Comune di è/sono comparso/i il/i Sig./ri:

Num. d'ord.	Relazione di parentela con il/la defunto/a	COGNOME E NOME	NASCITA	
			LUOGO	DATA


il/i quale/i, a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità, in relazione all'art. 79 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130,

MI HA/HANNO DICHIARATO

- la loro volontà di procedere alla cremazione della salma di nato/a il deceduto in il residente in vita nel Comune di
- di rappresentare la maggioranza assoluta dei parenti più prossimi in grado del/della defunto/a sopra indicato/a, individuati secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile;
- di non essere a conoscenza di volontà contraria del defunto in merito alla cremazione;
- di essere a conoscenza che il/la defunto/a aveva espresso in vita la volontà che le sue ceneri fossero affidate a;
- per essere conservate:
 - presso la sua abitazione, luogo di residenza legale, sita in
 - nell'abitazione, non consistente residenza legale; sita nel Comune di, in via, n.;
 - nel cimitero
- per essere disperse:
 - nel cinerario, cimitero di
 - nel Giardino delle rimembranze;
 - in area privata fuori dai centri abitati sita in
 - in natura e specificatamente: mare lago fiume aria

IL/I DICHIARANTE/I

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE



Modulo per ACCERTAMENTO DI MORTE

Il/la sottoscritto/a
nato/a il a residente a in
via n° recapito telefonico, in qualità di:

- Direttore Sanitario o delegato della struttura sanitaria di ricovero
- Direttore Sanitario o delegato della struttura socio-sanitaria
- Medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL
con provvedimento n° in data

CERTIFICA

di aver accertato la morte del/la Sig./ra
nato/a il a
residente a in via n°

che la salma è portatrice di pace-maker

E DISPONE

L'ADOZIONE DELLE SEGUENTI MISURE PRECAUZIONALI IGIENICO-SANITARIE:
.....
.....

LA RIDUZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE PER:
.....

..... li
Il medico

CERTIFICA ALTRESÌ

che non ha sospetto che la morte sia dovuta a reato
..... li
Il medico

Note per la compilazione

1. Le precauzioni igienico-sanitarie riguardano sia eventuali malattie infettive che eventuali contaminazioni ambientali e contaminazioni da materiale radioattivo.
2. Indicare se l'eventuale riduzione del periodo di osservazione viene disposta per decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione o altre motivazioni specifiche ovvero se sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica per 20 minuti.

Comune di (Prov.)

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

N.	Autorizzazione per il trasporto, la cremazione di salma e destinazione delle ceneri.
Data	

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Vista la domanda presentata in data da:

.....

nato/a a il

residente in via, n. ☎

tendente ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 79 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, per la cremazione della salma di:

..... nato/a a il

residente in vita nel Comune di via n.

deceduto/a in questo Comune in via, il giorno

nonché per il trasporto della salma al crematorio di e la destinazione delle derivanti ceneri;

Visto che la domanda è stata corredata della seguente documentazione (biffata con crocetta ☒):

- Disposizione testamentaria o dichiarazione espressa in tal senso dal/la defunto/a;
- Atto reso al sottoscritto ufficiale dello stato civile concernente la cremazione;
- Dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato/a, convalidata dal Presidente dell'associazione
dalla quale risulta chiaramente la volontà del/la defunto/a di essere cremato/a e la destinazione delle ceneri;
- Certificato in carta libera redatto dal dott.
nella sua qualità di
dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- Nulla osta dell'autorità giudiziaria rilasciato in data che autorizza la cremazione;

Visto l'art. 74 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

Vista la Legge Regionale – Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.";

Visto il regolamento comunale per la cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri;

A U T O R I Z Z A

Il/La Sig./ra

nato/a a il

residente in, via, n. ☎

Comune di (Prov.)

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

N.

Lì

AL SIG. DIRETTORE DEL CREMATORIO
del Comune di

.....

AL SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA
del Comune di

.....


OGGETTO: Invio di salma per la cremazione.

In relazione al combinato disposto degli articoli 26, 79 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della legge 30 marzo 2001, n. 130, e dalla legge regionale – PIEMONTE – 31 ottobre 2007, n. 20, comunico che con l'allegato mio decreto pari numero e data è stato autorizzato il trasporto, per la cremazione, nel cimitero di codesto Comune della salma di nato/a a, il, deceduto/a il

L'incarico del trasporto è stato assunto da:

.....
residente in
via, n

Il Sig. Direttore del crematorio, in relazione al disposto dell'art. 81 del d.P.R. n. 285/1990 è pregato di inviare, a questo Ufficio dello Stato Civile, copia del verbale di consegna dell'urna cineraria.



L'Ufficiale dello Stato Civile

.....

VERBALE DI CHIUSURA FERETRO PER TRASPORTO SALMA


Il/la sottoscritto/a
nato/a il, a,
residente a, in via, n°
chiamato ad eseguire il trasporto della salma di
nato/a, il, in vita residente a
in via
dal Comune di al Cimitero di
previa sosta presso per la celebrazione delle esequie,
nella sua veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 C.P. e successive modificazioni,
consapevole della sua responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA CHE

- La salma sopra generalizzata, trascorso il periodo di osservazione, è stata riposta in idonea cassa conformemente alle prescrizioni previste dalla vigente normativa;
- Sono state adottate particolari precauzioni igienico-sanitarie e nella fattispecie;
- Esternamente al feretro è stata applicata una targhetta metallica riportante cognome, nome, data di nascita e di morte del/la defunto/a;
- Il trasporto ha avuto inizio in data odierna alle ore come da autorizzazione del Comune di in data n.;
- La movimentazione del feretro e il trasporto dal luogo di partenza a quello di destinazione viene effettuato avvalendosi di idoneo personale e di carro funebre il cui impiego è conforme alle norme vigenti;
- Alla presenza dei familiari del defunto/a ha personalmente provveduto all'identificazione della salma mediante:
 - tipo di documento n°
rilasciato da il
 - nella seguente forma
- A garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto ha apposto, su una delle viti di chiusura del coperchio, un sigillo dell'impresa che effettua il trasporto (sul quale è impresso il nominativo dell'impresa stessa, il numero di autorizzazione e il Comune che l'ha rilasciata), riprodotto anche in calce al presente documento.

La presente dichiarazione di eseguite prescrizioni viene allegata in originale alla documentazione che accompagna il feretro fino al crematorio di destinazione. Copia viene conservata agli atti dell'impresa funebre che ha eseguito il trasporto. Copia è inviata anche a mezzo telefax o altro sistema telematico al comune di partenza, a quello di arrivo e alle AUSL dei relativi territori.

..... li,



L'addetto al trasporto

.....

.....
(Timbro lineare dell'Azienda Unità Sanitaria Locale)

VERBALE DI CREMAZIONE N.

In esecuzione dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di n°, in data, e con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, il giorno, alle ore, e minuti si è proceduto alla cremazione della salma dei resti mortali di nato/a a, il deceduto/a a, il
..... *li*

IL RESPONSABILE
.....

Le ceneri risultate sono state raccolte in urna sigillata previa applicazione della medaglia portante il numero e le complete generalità del defunto, dal sottoscritto operatore cimiteriale per essere successivamente consegnate:

- al responsabile cimiteriale per la tumulazione/interramento delle ceneri nel Cimitero del Comune di
- al/alla Sig./ra, nato/a a il, residente a, Via, n
 - per il trasporto al Cimitero del Comune di
 - per la conservazione nella propria abitazione;
 - per la dispersione:
 - nel cimitero di nel Cinerario comune
 - in area privata fuori dai centri abitati sita in
 - in natura e specificatamente: mare lago fiume aria

..... *li*

IL RAPPRESENTANTE DELLA FAMIGLIA
.....

L'ADDETTO ALLA CONSEGNA
.....

L'ADDETTO DI POLIZIA MORTUARIA
.....

*All'Ufficiale dello Stato Civile
del comune di*

.....

Oggetto: **Comunicazione delle modalità di dispersione delle ceneri.**

Il/La sottoscritto/a
nato/a in il
residente in via, n ✍

P R E M E S S O

che in data alle ore decedeva in,
..... nato/a a il
nella sua qualità di:

(relazione con il/la defunto/a o per incarico)

come previsto dall'art. 14, comma 6 del regolamento comunale per la cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri

C O M U N I C A

che il giorno alle ore, come da autorizzazione n. in data, procederà alla dispersione delle ceneri del suindicato defunto:

- nel cimitero di nel cinerario comune
 - in area privata fuori dai centri abitati sita in
 - in natura e specificatamente: mare lago fiume aria
-
.....
.....

Data

IL RICHIEDENTE

.....

*All'Ufficiale dello Stato Civile
del comune di*

.....

Oggetto: **Comunicazione delle modalità di conservazione delle ceneri.**

Il/La sottoscritto/a
nato/a in il
residente in via, n ☎

P R E M E S S O

che in data alle ore decedeva in,
..... nato/a a il
nella sua qualità di:

(relazione con il/la defunto/a o per incarico)

affidatario delle ceneri per la conservazione nella propria abitazione

C O M U N I C A

le modalità di conservazione delle ceneri:

- a) le ceneri sono conservate in urna cineraria eventuale le dimensioni di cm. x cm. di materiale non deperibile chiusa con saldatura, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto;
- b) l'urna è custodita in luogo confinato e stabile, è protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali o profanazioni;
- c)

Data

L'AFFIDATARIO

.....

All'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Del Comune di

OGGETTO: Recesso dall'affidamento dell'urna cineraria.

Con autorizzazione n., in data, al/alla sig./ra è stata affidata l'urna contenente le ceneri di
deceduto/a il per la conservazione:

- nell'abitazione, luogo di residenza legale dell'affidatario/a
- nell'abitazione sita in via n.

Con la presente il/la sottoscritto/a
residente in, via n.
nella sua qualità di:

- titolare dell'autorizzazione di affidamento
- erede del titolare dell'autorizzazione dell'affidamento

DICHIARA

nel rispetto dell'art. 18 del vigente «Regolamento comunale per la cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri» di recedere dall'affidamento delle ceneri del defunto in premessa indicato.

Fa presente che le ceneri saranno consegnate a custode del cimitero comunale ubicato in Via

..... data


IL DICHIARANTE
.....

Comune di (Prov.)

L'UFFICIO DELLO STATO CIVILE

Vista la dichiarazione soprariportata dispone che la detta urna sia tumulata/interrata nel cimitero e che sia preso nota della variazione nell'apposito registro.

Lì



L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
.....

Il presente regolamento:

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 31 marzo 2011 con atto n. 26;

– è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal 15.04.2011 al 30.04.2011


con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto

annunciante la detta pubblicazione;

– è entrato in vigore il giorno dopo la sua ripubblicazione all'albo pretorio

dal al

Data
10 MAG. 2011



Il segretario comunale

.....
[Handwritten signature]